

## Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche

### Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo dei Fornitori di beni ed erogatori di servizi

Approvato con Decreto del Dirigente n. 113 del 15.04.2020

#### Art. 1 – Istituzione, Durata e Oggetto dell’Albo Fornitori

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in poi **Codice**) e s.m.i., è istituito l’**Albo Fornitori di lavori, beni e servizi**.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.
3. L’iscrizione all’Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall’art. 14 del presente regolamento.
4. La nuova procedura d’iscrizione telematica ha lo scopo di definire un numero di **operatori economici** (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. Nell’ambito dell’elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti del presente Ente, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
5. Gli obiettivi che si vuole perseguire, sono:
  - a. Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l’invito di Operatori Economici;
  - b. Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
  - c. Precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

#### Art. 2 – Definizione dell’Albo

L’albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a) Per l’invito a gare disciplinate dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
  - b) Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
  - c) Per l’effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l’individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l’art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
- Potrà inoltre essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:
- d) Procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
  - e) Procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
  - f) Dialogo competitivo di cui all’art. 64 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

g) Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si farà ricorso all'Albo di cui al presente regolamento, ove non utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di fornitura di Beni, servizi e Lavori.

### **Art. 3 – Gruppi e Sottogruppi merceologici**

L'Albo dei Fornitori è strutturato in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto. I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

### **Art. 4 – Pubblicazione**

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'ASSAM <http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi/> e sul link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ASSAM](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ASSAM).

L'ASSAM si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi con qualunque mezzo.

### **Art. 5 – Iscrizione all'albo**

L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici (Architettura e Ingegneria) e possesso della SOA;
- è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale;

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- L'Operatore Economico interessato si dovrà collegare al link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ASSAM](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ASSAM). La Ditta potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi
- Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede accessibili dal link "Registrati", seguendo le successive istruzioni on-line del programma.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

### **Art. 6 – Iscrizione all'albo**

I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'ASSAM prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

#### **Art. 7 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione**

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuata al momento della selezione per l'invito alla partecipazione ad una procedura di gara.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, l'operatore economico non sarà invitato alla procedura di gara, tuttavia saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

È obbligatorio per i soggetti operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato degli ultimi tre anni, con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall'inizio dell'attività con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Gli operatori economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dimostrare preliminarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando il link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ASSAM](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ASSAM).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 8 – Casi di esclusione della domanda**

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato;
- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per il fornitore ricorre una o più casistiche previste dall'art. 80 del codice;
- l'ASSAM potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 9 – Casi di sospensione dell'iscrizione**

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'ASSAM e, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84.

### **Art. 10 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il lavoro, il servizio o la fornitura richiesta;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

### **Art. 11 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo**

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso la xxx è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

### **Art. 12 – Scelta dei contraenti**

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

Resta ferma la facoltà dell'ASSAM di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena

tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

#### **Art. 14 – Rinnovo ed estensione dell'Iscrizione**

##### *14.1 Rinnovo*

Entro il mese antecedente la data di scadenza dell'anno di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredata dell'intera documentazione richiesta dalla piattaforma digitale.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

##### *14.2 Estensione*

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

#### **Art. 15 – Gestore del sistema**

Il gestore del sistema individuato dall'ASSAM per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona

([www.net4market.com](http://www.net4market.com) - mail: [info@net4market.com](mailto:info@net4market.com)). Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 16 – Avvertenze**

Il proprio account, cioè email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

#### **Art. 17 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Marche.

#### **Art. 18 – Disposizioni finali**

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.